

CAPITOLO 4

Accessibilità dei dati e libertà di ricerca in archeologia: utopia o diritto?

Tsao Cevoli*

SOMMARIO. Il contributo esamina lo stato attuale dell'accessibilità dei dati e della libertà di ricerca in archeologia nel nostro Paese, partendo dalla rilettura delle considerazioni fatte negli ultimi decenni da alcuni dei massimi esponenti del mondo accademico italiano sul sistema di tutela e di gestione dei beni culturali vigente. Osservazioni molto critiche, a tratti quasi feroci, che rivelano il profondo malessere dell'archeologia italiana e il mai sanato conflitto tra i suoi tre attori: le Soprintendenze archeologiche, le Università e gli archeologi non strutturati in nessuno dei due altri soggetti, definiti alternativamente "liberi professionisti", "collaboratori esterni" o semplicemente "soggetti".

ABSTRACT. *This article underlines the current conditions of data accessibility and research freedom in Italian archaeology, starting from considerations done in the last decades by some higher representative of academic world about the current protection and management system of cultural heritage. Very critic observations, sometimes almost fierce, that testify the deep unease of Italian archaeology and the unresolved conflict among their three actors: the Ministry, Universities and the field archaeologist, defined as "freelance", "external co-worker", or simply "subject".*

Vorrei iniziare questo contributo sull'accessibilità dei dati e la libertà di ricerca in archeologia partendo da alcune considerazioni di Riccardo Francovich sul sistema di tutela e di gestione dei beni culturali in Italia¹. Le sue osservazioni appaiono molto critiche, a tratti quasi feroci, ma non costituiscono affatto un caso isolato all'interno del mondo accademico italiano, rivelandosi anzi solo

uno dei tanti sintomi del profondo malessere dell'archeologia italiana e di un mai sanato conflitto tra i suoi due principali attori: le soprintendenze archeologiche e le università. Ecco le parole di Francovich²:

«Se la situazione del patrimonio culturale del nostro paese si trova nelle condizioni disastrose che conosciamo, lo si deve all'amministrazione di una struttura accentrata come il Ministero per i Beni Culturali, che fino ad ora ha gestito tutto il patrimonio in modo egemonico. Pertanto non credo possibile che il trasferimento delle competenze alle Regioni possa peggiorarla. Alle Regioni è già demandata la gestione di settori vitali della società, come l'urbanistica o la salute dei cittadini: perché non dovrebbero essere in grado di gestire anche questo settore delle risorse nazionali? [...] Come è infatti possibile gestire la risorsa archeologica o il patrimonio architettonico fuori o contro la materia urbanistica? [...] Per esempio la cartografia archeologica, unico strumento di reale salvaguardia del patrimonio, è lontana da ogni iniziativa ministeriale o di soprintendenza, ed è promossa invece da Università, Regioni ed enti locali. [...] la forte tendenza all'isolamento nella formazione e nella gestione rendono le strutture di tutela un corpo estraneo alla società civile e agli amministratori. [...] Altro nodo che si potrà sciogliere soltanto delegando alle Regioni, è quello delle inammissibili condizioni di monopolio in cui è praticata la tutela del patrimonio archeologico e architettonico, dove i funzionari si trovano a svolgere nello stesso tempo il ruolo di operatori e di controllori di se stessi. È ovvio che essi entrino costantemente in conflitto sia con i poteri locali, sia con gli altri soggetti pubblici e privati che generalmente operano con capacità e incisività. In questo quadro, la certezza che le Soprintendenze siano gli "unici presidi della tutela ancora efficaci" è inconcepibile, anzi castiga le apprezzabilissime iniziative innovatrici promosse sempre più spesso da enti locali e da istituti di ricerca pubblici e privati. [...] Quando parlo di decentramento regionale, voglio indicare un sistema nel quale non si riproduca in piccolo il centralismo nazionale. A livello regionale deve esistere una commissione mista, formata di archeologi delle autonomie locali (provenienti dall'amministrazione statale e da quelle degli enti locali), di accademici e ricercatori scientifici, e di amministratori, avente funzione di programmazione e di verifica, mentre la gestione della risorsa archeologica deve essere articolata per province e comuni. Al Ministero centrale devono essere riservati compiti di controllo degli standards operativi e funzioni di surroga nei casi di inadempienza da parte delle strutture regionali. Per venire ai problemi specifici sollevati dai quesiti sulla ricerca archeologica in Italia, devo dire che il generale silenzio della collettività scientifica sui problemi della gestione dei beni culturali è dettato anche dalla soffocante e illiberale situazione attuale, che in molti casi reprime la possibilità di esprimere la propria opinione, pena l'impedimento a svolgere la ricerca in condizioni di libero e sereno confronto. Come è possibile che l'unico soggetto che conduce in forma monopolistica la ricerca archeologica (il Ministero con le sue Soprintendenze) sia allo stesso tempo la struttura di controllo di tutti gli altri soggetti concessionari, che non godono di alcuna reciprocità? In una situazione che, per esempio, vede gli organi di tutela detenere il potere in materia di "vincoli" archeologici sul territorio, non sono mancati casi nei quali

le Soprintendenze archeologiche hanno anche oggettivamente ricattato gli enti locali, imponendo loro di orientare investimenti sui propri cantieri e sulle proprie iniziative, e togliendo spazio vitale agli istituti di ricerca e ai soggetti privati. Quanto affermato (e ampiamente dimostrabile) evidenzia che la ricerca archeologica in Italia non è libera. Per amor di patria preferisco non fare cenno all'accesso ai materiali conservati nelle strutture di tutela, anche quelli scavati o recuperati nel secolo scorso, che sono oggetto di uso personale di singoli funzionari, i quali li precludono ad ogni uso scientifico e piuttosto li fanno giostrare in funzione di potere, generalmente off limits per il mondo della ricerca. [...] In Italia non esiste alcuna forma di programmazione della ricerca archeologica. [...] Ancora peggio, non esiste un piano per la cartografia archeologica nazionale (unico paese europeo in questo stato) [...] Soltanto un diverso equilibrio tra tutela e ricerca, e quindi tra Ministero per i Beni Culturali e Ministero della Ricerca Scientifica, potrà forse iniziare a mutare l'attuale disastrosa condizione».

L'occasione di questo articolato e durissimo *j'accuse* di Francovich fu un dibattito acceso anni fa da alcune provocatorie domande rivolte alla comunità scientifica da Raffaele De Marinis, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Milano, con precedenti esperienze nelle Soprintendenze Archeologiche, e Francesco Fedele, docente alla Facoltà di Scienze dell'Università di Napoli. Domande tanto provocatorie quanto schiette. Le riporto alla lettera: « 1) L'articolo 33 della Costituzione stabilisce che l'arte e la scienza sono libere: la ricerca archeologica in Italia lo è? 2) L'attuale sistema delle "concessioni di scavo", l'unico in Italia a consentire a ricercatori o istituti di "fare" archeologia sul terreno, è valido o deve essere rivisto? 3) Esiste in Italia una programmazione scientifica della tutela e della gestione dei siti archeologici? 4) è produttivo che al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica sia negato ogni potere decisionale nel campo dello scavo archeologico e in generale delle ricerche archeologiche sul terreno, oggi monopolio esclusivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali? 5) Bisogna mantenere l'attuale controllo statale e centralizzato dei beni culturali, archeologici in particolare, o è auspicabile progettare un decentramento? ».

Oltre a Francovich, intervennero nel dibattito, fra gli altri, Francesco D'Andria, della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Lecce, Gian Pietro Brogiolo, dell'Università di Padova, anch'egli già funzionario di soprintendenza, e Mario Torelli, dell'Università di Perugia. Interessante notare la coincidenza di valutazioni tra Riccardo Francovich e Francesco D'Andria³. Ecco alcuni passaggi dell'intervento di D'Andria:

«La ricerca in Italia nonostante l'art. 33 della Costituzione, è vincolata da una serie incredibile di prescrizioni, di leggi e di regolamenti, da pregiudicare gravemente il libero svolgimento. [...] Il sistema delle "concessioni di scavo" costituisce a tutt'oggi l'unico quadro di riferimento normativo al quale devono attenersi quanti svolgono la ricerca archeologica sul terreno (Istituti universitari, Scuole di Specializzazione in Archeologia, Musei Archeologici civici e provinciali, Istituti Archeologici stranieri ecc.). La struttura del Ministero Beni Culturali, rigidamente accentrata, burocratizzata e in molti casi inefficiente, tende costituzio-

nalmente ad esercitare un controllo su tutte le attività di ricerca, dallo scavo alla prospezione, alla catalogazione dei materiali conservati nei Musei. Il Ministero Beni Culturali svolge nei fatti un'azione di chiusura verso l'esterno. [...] Né la normativa giuridica vigente, né la organizzazione del Ministero, né la formazione del personale sono in grado di svolgere una efficace azione di conoscenza, tutela e conservazione del patrimonio archeologico [...] Il Ministero Beni Culturali ed il MURST, pur avendo siglato un accordo di programma per la collaborazione nella tutela dei Beni Culturali, hanno sinora sistematicamente disatteso tali impegni.

L'attuale situazione di frattura tra i ministeri diventa sempre più pernicioso man mano che si attivano i Corsi di Laurea in Beni Culturali creati per formare tecnici in un settore strategico nello sviluppo economico del Paese con enormi possibilità occupazionali per le masse di giovani disoccupati. Appare chiara l'impossibilità nell'attuale struttura del Ministero di far fronte ai crescenti impegni per la tutela della nostra maggiore risorsa nazionale. È evidente che bisognerà superare l'attuale sistema di controllo centralistico e burocratico dei Beni Archeologici e la separazione tra enti di tutela e di ricerca. L'unica strada per superare l'attuale gravissima situazione sta nel decentramento delle competenze del Ministero al quale come nel resto d'Europa, dovranno essere riservati compiti d'indirizzo e di coordinamento.

Per quanto riguarda la ricerca sul terreno, essa andrà svolta in un quadro di programmazione e di stretto coordinamento tra l'Università e uffici periferici del Ministero Beni Culturali, il che implica il superamento del regime delle concessioni di scavo e l'attivazione di forme di convenzione tra l'altro previste all'art. 36 DPR 805/75».

In sintesi, dunque, D'Andria critica il sistema delle concessioni di scavo vigente in Italia ed il conseguente monopolio sull'archeologia detenuto dal Ministero dei Beni Culturali, che d'altra parte non riesce a tener testa alla sempre crescente mole di lavoro da svolgere.

La soluzione da lui prospettata è quella di una più stretta collaborazione, finora scarsa, se non pressoché assente, tra Ministero Beni Culturali ed il Ministero dell'Università e della Ricerca. La ricerca su campo potrebbe essere affidata, tramite accordi tra Soprintendenze Archeologiche e Università presenti sul territorio, a queste ultime, lasciando al Ministero un ruolo d'indirizzo e di coordinamento. Ciò dovrebbe comportare, però, il superamento dell'attuale sistema delle concessioni di scavo, a favore di un sistema di convenzioni, già realizzabile, tra l'altro, in base alla normativa vigente. A tal proposito ritengo che una presenza più attiva delle Università italiane nella ricerca archeologica su campo sarebbe un fattore estremamente positivo, così come sarebbe auspicabile una regolamentazione di tale presenza non solo nei confronti del MiBAC, ma anche al fine di evitare sovrapposizioni e confusioni di ruoli tra le stesse ed altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mercato del lavoro.

Simili a quelle di D'Andria sono le critiche mosse da Torelli⁴. Ne cito alcune: *«In Italia non esiste nessuna programmazione scientifica degli scavi e della ricerca sul terreno. Ciò nasce anche dal fatto che non esistono organismi non burocratici*

(pensiamo alle Societies inglesi o all'Istituto archeologico germanico) in cui sia possibile un confronto scientifico aperto sulle priorità, sull'opportunità, sulla qualità delle ricerche. Il personale tecnico-scientifico delle soprintendenze non solo è autoreferenziale, ma possiede poteri enormi, che non vengono sottoposti al giudizio della comunità scientifica nel suo insieme».

Altro motivo di limitazione della libertà della ricerca Torelli lo trova nei costi di pubblicazione e nella legge Ronchey, una legge che prevede il pagamento di una tassa per la pubblicazione di immagini di opere, monumenti e siti archeologici, incidendo non poco sui costi di pubblicazione.

Sostiene Torelli ⁵: *«una libertà apparente è prevista da tutta la legislazione sui beni culturali, ma la libertà vera è autoritariamente limitata, innanzi tutto dall'impossibilità, per chi è esterno alle soprintendenze, di disporre di fondi adeguati per eseguire scavi e pubblicare»* e prosegue *«ultimo mostro è la legge Ronchey sull'uso di riproduzioni di materiali archeologici o storici-artistici, che di fatto impedisce di condurre ricerca a chi non abbia fondi pressoché illimitati».*

Entrambe le osservazioni sono esatte. Pensata per produrre introiti allo stato italiano, questa legge produce però non pochi effetti negativi: l'eccessivo costo da sostenere per una pubblicazione soffoca il mercato editoriale italiano, producendo una diminuzione delle pubblicazioni (con un indubbio effetto negativo dal punto di vista scientifico e culturale), la riduzione degli utili degli editori e quindi anche degli introiti che, attraverso le tasse, lo stato può ricavare dal mercato editoriale stesso è, inoltre, una legge concepita pensando al mercato editoriale italiano come se fosse un'entità impermeabile al resto del mondo. La realtà è, invece, che, soprattutto in ambito comunitario, vi è un'ampia circolazione di libri ed altri prodotti editoriali pubblicati all'estero. E non essendo un editore straniero, che pubblica e stampa all'estero, assoggettabile alla normativa italiana (e se pure lo fosse, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha risorse umane e fondi da impiegare nella caccia all'estero agli evasori), la legge Ronchey non ha altro effetto che fare un regalo alla concorrenza: un prodotto editoriale (un libro, ma anche un calendario o un gadget) su un'opera d'arte, un sito archeologico o un monumento italiano, proprio a causa di questa particolare forma di tassazione, costa più ad un editore italiano che a un editore straniero, e dunque il prodotto editoriale italiano approda sul mercato ad un prezzo non concorrenziale. Relativa è anche l'efficacia della Legge Ronchey: gli uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono tanto oberati di lavoro che spesso non hanno né tempo né risorse, sia in termini umani che economici, da dedicare al controllo del mercato editoriale e a verificare l'osservanza della legge. A ciò, inoltre, spesso si aggiunga che non sono pochi i casi in cui controllato e controllore, cioè autore di un libro e funzionario pubblico, sono la stessa persona.

Conseguenza di tutti questi ostacoli burocratici, economici e giuridici alla pubblicazione di ricerche archeologiche, è il fatto, denunciato da Mario Torelli ⁶, che oggi i magazzini dei musei e delle soprintendenze sono stracolmi di decine di migliaia di cassette di reperti archeologici inediti, e di cui nes-

suno sa prevedere una futura pubblicazione. Si tratta di un potenziale culturale enorme, che, se messo a frutto con adeguati studi e pubblicazioni, potrebbe fornire una straordinaria mole di informazioni archeologiche e storiche. Le risorse umane non mancherebbero: basti pensare a quanti specializzandi e dottorandi in archeologia, paradossalmente, non trovano materiale inedito da studiare per le loro tesi. Per uscire dall'immobilismo che contrassegna da decenni la quesitone, Torelli propone una soluzione ambiziosa, ma non assurda (anzi piuttosto ad essere veramente assurda è la situazione attuale): suggerisce una sorta di programma di "rottamazione dei depositi", consistente nell'offrire alle Soprintendenze Archeologiche, alle Università e agli Istituti di Ricerca incentivi e sostegno economico, per lavorare insieme alla completa pubblicazione del patrimonio inedito giacente nei depositi.

Anche Gian Pietro Brogiolo critica l'atteggiamento isolazionista e auto-referenziale di alcune strutture periferiche del Ministero dei Beni Culturali, cui imputa l'assenza di una adeguata valutazione archeologica del territorio. Afferma Brogiolo ⁷: *«Le Soprintendenze, in mancanza di strumenti legislativi e di adeguate risorse che consentano l'intervento, anziché delegare ad altri quanto da sole non riescono a fare rispondono con l'irrigidimento burocratico [...] L'attività in cui molti funzionari di soprintendenza si impegnano maggiormente consiste del resto nell'erigere bastioni che estendono inopinatamente le fin troppo ampie prerogative loro riconosciute dalla legge 1089. A questo sempre più munito arroccamento ha corrisposto, in luogo di un'efficace e coordinata azione di prevenzione, una frammentazione delle competenze.»*

Venendo, poi, al tema della pubblicazione dei risultati delle ricerche archeologiche, soprattutto quelle di emergenza, cresciute esponenzialmente negli ultimi decenni, aggiunge: *«Le occasioni offerte dalle trasformazioni urbanistiche e territoriali hanno consentito, negli ultimi anni, di esplorare un gran numero di siti, avviando una vera e propria "industria dello scavo stratigrafico" che coinvolge, nella sola Italia Settentrionale, una quindicina di ditte con almeno duecento addetti fissi e un fatturato di circa venti miliardi l'anno. Le risorse investite vanno peraltro confrontate con i modesti risultati scientifici: non più di una decina di pubblicazioni a livello nazionale, quintali di documentazione cartacea e milioni di reperti che giacciono negli archivi delle soprintendenze, senza alcuna concreta prospettiva di venire mai studiati e pubblicati.»*

Il fallimento dell'archeologia "stratigrafica" di emergenza sta in queste cifre. La causa va imputata alla inadeguatezza delle strutture deputate alla tutela, e alla conseguente mancanza di una programmazione degli interventi che sappia coniugare obiettivi di ricerca storica con la disponibilità di personale e risorse. Non è certo un fenomeno esclusivamente italiano, Peter Addyman in Gran Bretagna ha calcolato che il sessanta per cento degli scavi moderni è destinato a rimanere inedito. In Italia la situazione è ancora peggiore ed è probabile che a rimanere inedito o ad essere pubblicato in modo inadeguato sia più del novanta per cento degli scavi di emergenza. "La deliberata non pubblicazione – sottolinea il noto archeologo Colin Renfrew – è un tipo di furto: anzi un furto duplice, in

quanto implica il cattivo uso di denaro degli altri e la sottrazione di informazioni insostituibili". Un mutamento di indirizzo – conclude Brogiolo – potrà nascere secondo me dall'attuazione di quattro principi, che sono alla base delle più recenti scelte legislative di alcuni paesi europei, quali la Spagna, la Germania, o la piccola e nuova Slovenia: a) Unitarietà di competenze. È indispensabile un'integrazione della tutela nella pianificazione urbanistica. [...] b) Liberalizzazione della ricerca. Fatti salvi i diritti temporanei dello scavatore, non vi deve essere vincolo al libero studio come avviene per i documenti archivistici o per l'edilizia monumentale. Gli ostacoli sempre più ingegnosi predisposti dalle circolari ministeriali per scoraggiare l'intrusione degli studiosi (Università in particolare) negli orticelli delle Soprintendenze sono pretestuosi e anticostituzionali. Ciò soprattutto nell'attuale condizione di burocratismo bolscevico e in attesa che si crei un albo degli archeologici. Liberalizzazione deve significare altresì la salvaguardia intellettuale di chi ha contribuito a "produrre" il documento archeologico. Nella situazione attuale, dove lo scavo di emergenza è realizzato con finanziamenti esterni e perlopiù affidato a liberi professionisti, appare del tutto illegale il riservarsi lo studio e la pubblicazione come le Soprintendenze fanno (ciò è largamente responsabile del fallimento dell'archeologia d'emergenza). Riconoscere a chi ha realizzato il lavoro archeologico il diritto di pubblicare comporta un ulteriore vantaggio: lascia ai funzionari di Soprintendenza più tempo per dedicarsi al loro compito precipuo, la tutela preventiva. Cioè il realizzare finalmente una cartografia archeologica dettagliata. c) Collegamento istituzionale tra ricerca e tutela. A questa esigenza, a parole unanimemente percepita, si è risposto finora con i "comitati di settore", nei quali sono rappresentati Università, Musei e Ministero, organismi burocratici con solo potere consultivo. Del tutto fallimentare anche l'esperienza delle conferenze istituite in alcune regioni. d) Decentramento. [...] Ma affinché i risultati non siano peggiori del centralismo attuale occorrerà garantire [...]: La sopravvivenza di una direzione centrale [...] con funzioni di coordinamento nazionale, di gestione degli istituti centrali, di responsabilità per interventi sovraregionali [...]; La regolarità di concorsi nazionali per l'assunzione del personale tecnico scientifico [...]; La formazione su base regionale di comitati ristretti, in cui siano rappresentati gli enti locali, i musei, le università, dotati di poteri di programmazione e con funzioni di controllo sulle attività svolte dagli uffici di tutela (senza questa camera di compensazione un mero trasferimento delle competenze statali comporterebbe il rischio di un asservimento di ricerca e tutela ai politici locali). Per uscire dalla palude attuale ed evitare guasti peggiori [...] si suggeriscono [...]: a) La formazione di comitati di settore regionali, con competenza analoga a quelle dei comitati di settore centrali ma allargati ai responsabili della programmazione urbanistica; b) Concessioni di scavo triennali, non già di fatto semestrali come ora avviene; c) L'appalto di progetti di ricerca con obbligo di pubblicazione anche a ditte e a liberi professionisti impegnati in scavi di emergenza.»

Ecco comparire i fantasmi dell'archeologia italiana, che qui sono definiti "liberi professionisti", altrove "collaboratori esterni", o ancora semplicemente "soggetti", come nella legge sull'Archeologia Preventiva ⁸.

Comunque li si chiami (anzi “ci” si chiami), si tratta di un esercito di migliaia di archeologi, che possiedono titoli accademici, competenze ed esperienza professionale pari e talvolta anche superiori a quelli richiesti agli “archeologi pubblici”, ma appartenenti a generazioni cui non è stata mai data l’opportunità di diventarlo ⁹

Nel 1996 sempre Gian Pietro Brogiolo nel suo *“Archeologia e istituzioni: statalismo o policentrismo?”* aveva già fotografato e descritto in maniera esemplare la situazione degli archeologi italiani, con parole ancora assolutamente attuali: *«Mancando un Albo che ne sancisca i requisiti qualsiasi neolaureato in materia archeologica può definirsi archeologo. In pratica la distinzione è tra chi occupa un ruolo pagato da un’istituzione e chi invece ne è privo. Gli archeologi a posto fisso si suddividono tra Università, Enti locali e Ministero per i Beni Culturali. Sono arrivati al posto sicuro a vita, talora attraverso esami selettivi, molto più spesso mediante grandi infornate di concorsi interni, privi di un’accurata selezione meritocratica. Dai ricercatori e professori universitari “ope legis”, agli ispettori di Soprintendenza ex 285 semplicemente idonei, ai funzionari di enti locali immessi in ruolo dopo forme di precariato. Nella maggioranza, non possono dunque considerarsi migliori dei molti giovani che sono rimasti al di fuori e che sopravvivono in attesa di un Albo che qualifichi la loro attività professionale in modo specifico. La loro inamovibilità a vita (fino a 72 anni per i professori universitari) non offre speranze alle nuove generazioni. Per queste il tirocinio post-laurea (scuole di specializzazione; dottorati di ricerca; borse post-dottorato) costituisce un avvio non alla professione ma al precariato stabilizzato a vita»* ¹⁰

Per il legislatore questi archeologi, benché costituiscano una figura professionale esistente ormai da decenni e siano tuttora quotidianamente impiegati ovunque in Italia, sotto i più vari e precari profili contrattuali, come collaboratori esterni delle università e delle soprintendenze nelle attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, semplicemente non esistono.

Una lacuna imputabile sia alle divisioni interne alla categoria, mai riuscita a raccogliere un sostegno consistente ed unanime intorno ad una proposta legislativa di riconoscimento della professione attraverso l’istituzione di un albo ¹¹, sia alle pressioni contrastanti da parte delle lobbies dei costruttori e di tutti gli enti interessati ad avere il minor numero di vincoli possibile nell’attuare interventi sul territorio, sia, infine, allo storico atteggiamento del nostro legislatore nei confronti dell’archeologia. Dalla legge Bottai del 1939, fino al “Testo Unico” del 1999 e al “Codice Urbani” del 2002, il legislatore italiano non si è mai liberato dal preconconcetto che la gestione dell’archeologia è, seppure se ormai solo formalmente, una “faccenda di stato”. D’altra parte fino a qualche decennio fa effettivamente l’*“archeologia di stato”* non costituiva un’eccezione in un sistema nel quale, dalle autostrade alla televisione, quasi tutto era statalizzato. Dagli anni ’90, con la necessità di tagliare la spesa pubblica per arginare il colossale debito pubblico italiano, le parole d’ordine, imposteci dal mercato comune europeo e poi dalla globalizzazione dell’economia, sono diventate invece *“privatizzare”* e *“liberalizzare”*. Dopo autostrade, telecomunicazioni,

energia elettrica ecc. l'onda della privatizzazione e della liberalizzazione ha investito o investirà anche l'archeologia?

Ma quale è la situazione attuale? Nell'archeologia italiana oggi funziona secondo un sistema pubblico o un libero mercato? Nessuno dei due. Paradossalmente in Italia non si è provveduto né ad assumere all'interno del MiBAC le nuove generazioni di archeologi attraverso concorsi pubblici, nonostante la più volte denunciata carenza di organici¹², né a regolamentarne una libera professione attraverso l'istituzione di un albo professionale.

Di conseguenza il mondo dell'archeologia italiana è da trent'anni in un "limbo" nel quale non si applicano le regole né di un sistema né dell'altro, per cui gli scavi archeologici non sono condotti né del tutto da "archeologi pubblici" assunti per concorso, come dovrebbe essere in un trasparente sistema pubblico, né da "archeologi liberi professionisti" che se li aggiudicano concorrendo con regole altrettanto trasparenti, come dovrebbe essere in un vero "libero mercato", non in una giungla. Nella situazione attuale, in assenza di un albo, di requisiti e regole fissati dalla legge, le soprintendenze archeologiche decidono in assoluta autonomia e con profonde differenze non solo da soprintendenza a soprintendenza, ma spesso anche da un singolo funzionario all'altro, quali siano i requisiti per essere considerato un archeologo, nonché a chi affidare scavi, catalogazioni ed altri incarichi. Di fronte a questa totale assenza di regole che definiscano e qualifichino la figura professionale dell'archeologo, stabilendone mansioni e standard operativi scientifici, non possiamo parlare per l'archeologia italiana né di "sistema pubblico" né di "libero mercato", ma soltanto di un "mercato sregolato condizionato".

Non essendo riconosciuto agli archeologi alcun diritto, non è concretamente riconosciuto loro neanche, ovviamente, il diritto di pubblicazione i loro scavi e le loro ricerche. Un diritto che, di fatto ed ingiustificatamente, resta una prerogativa esclusiva soltanto dei funzionari pubblici del MiBAC.

Uno dei primi riferimenti legislativi alla questione del diritto/dovere di pubblicazione delle scoperte archeologiche, si può trovare nei lavori della Commissione parlamentare Franceschini, del 1965, con cui lo Stato Italiano prende coscienza del fatto che la tutela dei beni culturali esige molto di più che la rincorsa di rinvenimenti fortuiti e segnalazioni occasionali. La Commissione si era anche posto il problema della pubblicazione di rinvenimenti e scavi, fissando tempi e persino sanzioni per il mancato adempimento.

Negli Atti alla Dichiarazione XXX, recante il titolo *"pubblicazione di campagne di scavo e di beni rinvenuti"* si legge¹³: « *Delle campagne di scavo e dei beni rinvenuti dovranno essere rese pubbliche le classificazioni disposte, e dovrà essere fatta idonea pubblicazione scientifica. Possono essere impartite prescrizioni circa le modalità della pubblicazione. La pubblicazione deve avvenire entro i due anni, a cui dovrà però seguire la pubblicazione definitiva entro i successivi tre. Trascorsi inutilmente detti termini, il funzionario responsabile è sottoposto a provvedimento disciplinare, il concessionario di scavo è revocato, i diritti di esclusiva decadono, e il Soprintendente sarà tenuto a disporre affinché i ritrovamenti siano*

liberamente concessi allo studio di chiunque ne faccia richiesta; la legge dovrà regolare misure idonee per la pubblicazione d'ufficio. Sono vietate le riserve di pubblicazione di durata superiore ai cinque anni, anche in ordine a vecchi scavi e a beni archeologici inediti.»

Più flessibili le regole previste dal più recente Codice Deontologico della EAA, Associazione di cui fanno parte molti esponenti dell'archeologia, soprattutto accademica e pubblica, di diversi paesi europei. All'articolo 2.6 esso recita: *«Relazioni adeguate su ogni progetto dovrebbero essere preparate e rese accessibili alla comunità archeologica in un lasso di tempo minimo attraverso appropriati mezzi di pubblicazione convenzionali e/o elettronici, dopo un periodo iniziale di riservatezza non più lungo di sei mesi.»*

E all'articolo 2.7: *«Gli archeologi avranno diritti prioritari di pubblicazione sui progetti per i quali sono responsabili per un periodo ragionevole che non vada oltre i dieci anni. In questo periodo renderanno i loro risultati il più possibile accessibili e daranno adeguata considerazione alle richieste di informazione di colleghi e studenti, sempre che queste non confliggano con il diritto primario di pubblicazione. Finito il periodo di dieci anni, la documentazione dovrebbe essere liberamente messa a disposizione per analisi e pubblicazione da parte altrui.»*

Se per pubblicare una ricerca archeologica dieci anni si possano considerare un "tempo ragionevole" o eccessivo lo lascio al giudizio di ciascuno. Vorrei invece esaminare più a fondo la frase *«Gli archeologi avranno diritti prioritari di pubblicazione sui progetti per i quali sono responsabili»*. Chi si intende con la parola "responsabile"? Chi è da considerare tale in Italia? Chi ha concretamente su campo la responsabilità della conduzione delle ricerche, il funzionario della Soprintendenza competente per la zona nella quale si attuano le ricerche, oppure entrambi? Quasi sempre ed ovunque, in Italia, per "responsabile" si è inteso il funzionario pubblico, essendo la tutela del patrimonio archeologico, giustamente, di competenza pubblica. Ciò, però, comporta come conseguenza che, di fatto, il Codice Deontologico della EAA, se interpretato in tal senso, finisce per attribuire *ope legis* ai funzionari della Soprintendenza potrebbero il diritto di pubblicazione di tutti gli scavi archeologici che rientrano nella loro area di competenza. Ed è ciò che, di fatto, avviene in Italia.

Raffaele De Marinis, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Milano, con precedente esperienza di Soprintendenza Archeologica, sostiene ¹⁴: *«Negli ultimi anni troppo spesso i beni archeologici, che dovrebbero essere proprietà pubblica, sono apparsi dominio personale di singoli funzionari e dirigenti del ministero. Si sono formati e consolidati feudi: il territorio assegnato a un ispettore o direttore archeologo diventa inaccessibile alla ricerca altrui, tutto ciò che viene scoperto casualmente diventa ipso facto appannaggio esclusivo del funzionario delegato a quel territorio, lo studioso che voglia fare ricerca sul terreno è diffidato e qualora compia qualche scoperta deve cedere il passo. Può sembrare un quadro esagerato, ma in alcune zone la realtà è questa, in altre appare più sfumata, in altre ancora più articolata e variegata. Raramente, per non dire mai, esiste una autentica libertà di ricerca. Si è formata una mentalità per cui territorio, mate-*

riali dei musei, scoperte passate e future, sono un bene legato alla carica di funzionario di soprintendenza. La ricerca archeologica in Italia non è libera a causa della pretesa delle Soprintendenze di esercitare un potere totale e insindacabile. Il professore universitario o l'archeologo di museo civico devono costantemente lottare per ritagliarsi piccoli spazi di libertà di ricerca; e ciò costa fatica, spreco di tempo e di energie.»

Se costoro devono lottare per ritagliarsi piccoli spazi, tanto più deve affannare per riuscirci il quasi sempre dimenticato archeologo libero professionista.

Nei diversi interventi che hanno alimentato questa accesa polemica sulla gestione dell'archeologia in Italia, abbiamo visto comparire quasi solo esclusivamente due attori: le università e le soprintendenze. Solo in qualche raro caso si è visto, invece, spuntare il terzo attore dell'archeologia italiana: gli archeologi “non strutturati” né all'interno delle Università né delle Soprintendenze Archeologiche, che potremmo definire archeologi “di base” o “freelance” e che operano come precari, collaboratori esterni o liberi professionisti, spesso senza alcuna prospettiva di uscita da una situazione di completa instabilità ed incertezza lavorativa. Paradossale è che siano così spesso dimenticati e che non riescano quasi mai a far sentire la loro voce. Ciò è dovuto al fatto che, nonostante si tratti della componente numericamente ed economicamente più consistente, queste generazioni, per contingenze di carattere storico, non sono riuscite ad acquisire sinora alcuna posizione “di potere” all'interno del mondo dell'archeologia italiana, a causa della disorganicità, della frammentarietà, dell'instabilità lavorativa e della loro dipendenza pressoché assoluta dagli altri due più potenti soggetti dell'archeologia italiana: le università e le soprintendenze.

Ma se in Italia vogliamo pensare un modello di gestione dell'archeologia più aperto, che riconosca un ruolo a tutti i soggetti coinvolti nella ricerca archeologica e nelle altre attività connesse alla tutela e alla valorizzazione, se vogliamo realmente passare, come propone Brogiolo, da una ricerca pressoché monopolizzata e monocentrica ad una ricerca policentrica, da un “monocentrismo ministeriale” non ad un “duocentrismo ministero-università”, ma ad un reale “policentrismo”, non si possono non prendere in considerazione anche le migliaia di archeologi di base italiani.

Per quanto riguarda la questione dei diritti e doveri di pubblicazione delle ricerche archeologiche, essa è affrontata, ovviamente, anche dal Codice Deontologico dell'Associazione Nazionale Archeologi, che prospetta anche una soluzione al problema del diritto di pubblicazione tra Soprintendenze e archeologi che lavorano su campo. Così recita l'articolo 5, intitolato “*Dovere di pubblicazione delle ricerche*”:

5.1. *L'archeologo ha l'obbligo morale di divulgare nel minor tempo possibile i dati emersi dalle proprie ricerche, previa autorizzazione – ove necessaria – del committente e dell'ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività.*

5.2. *L'archeologo preposto al controllo o alla direzione scientifica di uno scavo o di una qualsivoglia ricerca archeologica, fatto salvo il suo primario diritto di stu-*

dio e pubblicazione, si impegna a coinvolgere o quantomeno citare nella pubblicazione tutti gli archeologi che hanno contribuito alla realizzazione di tale ricerca.

5.3. *L'archeologo titolare del diritto di studio e pubblicazione di uno scavo o di una qualsivoglia ricerca archeologica qualora non abbia esercitato fattivamente tale diritto entro il quinto anno dal completamento dello scavo o dall'acquisizione dello stesso o qualora decida spontaneamente di rinunciare, si impegna a mettere a disposizione materiali e dati archeologici in proprio possesso agli altri studiosi, in primis agli archeologi coinvolti nella stessa ricerca.*

Sulla questione del diritto di pubblicazione il Codice Deontologico ANA rispetto a quello della EAA presenta alcune importanti differenze:

- (1) Fissa a cinque e non a dieci anni il periodo per il quale un archeologo può detenere il diritto di pubblicazione senza esercitarlo fattivamente.
- (2) Afferma che, trascorsi questi cinque anni, il titolare dei diritti di pubblicazione deve mettere a disposizione materiali e informazioni agli altri studiosi, *in primis* agli archeologi coinvolti nella stessa ricerca.
- (3) Non dà per scontato che a detenere i primari diritti di pubblicazione debba essere un funzionario della soprintendenza, ma l'archeologo preposto al controllo o alla direzione scientifica di uno scavo o di una qualsivoglia ricerca archeologica. Ciò lascia spazio anche ad uno scenario in cui la direzione scientifica di una ricerca archeologica possa essere affidata altresì ad un archeologo che, benché non strutturato, sia in possesso di titoli ed esperienza professionale adeguati, mentre alla Soprintendenza Archeologica, in quanto titolare della tutela, restino esclusivamente i compiti di controllo e supervisione scientifica del suo operato.
- (4) Riconoscendo che qualunque ricerca archeologica oggi è il risultato di un lavoro d'équipe, si afferma che anche chi detiene il diritto di pubblicazione è tenuto a coinvolgere o quantomeno citare nella pubblicazione tutti gli archeologi che hanno contribuito alla realizzazione della ricerca.

Si stabilisce, insomma, che la pubblicazione di una ricerca archeologica dovrebbe spettare agli archeologi che l'hanno effettivamente condotta, oppure, che in alternativa essi dovrebbero quantomeno in qualche modo parteciparvi.

A latere di questa discussione dobbiamo aggiungere un'altra riflessione: oggi appare ormai evidente che da una strategia di gestione dell'emergenza, che spesso si traduce in un inseguimento delle opere da realizzare, l'archeologia italiana deve passare alla messa in atto di una strategia di indagine preventiva, anche tramite la realizzazione di Carte Archeologiche e di una gestione programmata del territorio. Appare altrettanto ovvio che il MiBAC non ha le risorse né le caratteristiche per gestire da solo tutta questa complessa operazione. Ciò ha comportato molti consensi all'idea che il monopolio del Ministero vada superato a favore di un decentramento. Occorre, però, chiarirsi bene su cosa si intende per "decentramento": esso non deve essere un pretesto per destrutturare, indebolire e delegittimare il Ministero e le Soprintendenze Archeologi-

che, semplicemente trasferendo un monopolio da queste alle regioni. Occorre, invece, mettere in atto delle sinergie territoriali, favorendo una maggiore interazione e cooperazione tra tutti gli attori della ricerca archeologica presenti sul territorio e gli enti coinvolti direttamente nella gestione del territorio: MiBAC e sue strutture periferiche, università, amministrazioni ed enti locali e, ripeto, necessariamente i singoli professionisti, gli archeologi di base.

Per tornare al tema e al titolo del presente contributo, in conclusione dirò che, allo stato attuale, per consentire in Italia una reale accessibilità ai dati ed una libertà di ricerca in archeologia, andrebbero superati due generi di barriere: la prima sull'accesso alla possibilità di fare ricerca, la seconda sull'accesso alla possibilità di pubblicare i risultati delle proprie ricerche. La prima barriera è rappresentata, come abbiamo visto, dagli ostacoli burocratici, denunciati dagli interventi che ho letto, all'accesso esclusivo alle fonti di informazione per la ricerca archeologica da parte delle Soprintendenze Archeologiche, anche laddove non sussistano particolari motivazioni di tutela che ne impediscano la visione e lo studio da parte di uno studioso che ne faccia richiesta. La seconda barriera è rappresentata principalmente da due problemi: i costi di pubblicazione e la chiusura da parte delle riviste scientifiche ai "giovani archeologi".

Il problema dei costi andrebbe affrontato, innanzitutto, ripensando la Legge Ronchey. Per quanto riguarda la chiusura di molte riviste scientifiche forse qualcosa può cambiare. L'edizione del Convegno di Taranto del 2006 era dedicata proprio al tema del futuro della ricerca archeologica e del convegno stesso. Una proposta emersa dal dibattito finale, che ha visto attivamente partecipare anche l'Associazione Nazionale Archeologi nella persona dello scrivente¹⁵, è stata proprio quella di dare la possibilità di parlare al Convegno non solo ai funzionari di soprintendenza e ai docenti universitari, ma anche a ricercatori e collaboratori esterni, magari attraverso l'adozione del sistema dei *posters*, come d'altra parte avviene comunemente all'estero. In attesa che ciò avvenga, e che anche gli altri convegni scientifici italiani intraprendano questa strada, gli archeologi italiani si preparano a sperimentare una strada ulteriore, fondando la rivista scientifica dell'Associazione Nazionale Archeologi, una rivista che si propone come il luogo di incontro degli archeologi italiani, uno spazio di dibattito sui temi della ricerca e della tutela, ma anche della gestione dei beni archeologici, uno spazio realmente libero e aperto a tutti gli archeologi italiani.

Notes

* Associazione Nazionale Archeologi.

¹ Ringrazio l'Istituto Internazionale di Studi Liguri per l'invito a partecipare a questo workshop. Desidero, inoltre, idealmente associarmi al ricordo dedicato dal presente Convegno al compianto prof. Riccardo Francovich, al quale gli archeologi italiani devono essere grati per l'enorme contributo

che ha dato all'archeologia italiana non solo per quel che concerne il settore della ricerca, ma anche nel denunciare i mali della gestione dei beni culturali nel nostro paese attraverso i suoi numerosi interventi polemici. L'Associazione Nazionale Archeologi apprese la triste notizia della sua scomparsa durante una riunione del Direttivo Nazionale ed osservò un minuto di raccoglimento.

- ² Riccardo Francovich, *Decentrare: premessa per il riassetto della ricerca e della tutela archeologica*, in: R. De Marinis – F. Fedele (a cura di), *La ricerca archeologica in Italia*, pubblicato on line sul sito internet dell'Università di Siena (<http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/LIB/LIBdema.html>).
- ³ Francesco d'Andria, *La ricerca archeologica in Italia*, in: R. De Marinis – F. Fedele (a cura di), *La ricerca archeologica in Italia*, pubblicato on line sul sito internet dell'Università di Siena (<http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/LIB/LIBdema.html>).
- ⁴ M. Torelli citato in: R. De Marinis – F. Fedele (a cura di), *La ricerca archeologica in Italia*, pubblicato on line sul sito internet dell'Università di Siena (<http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/LIB/LIBdema.html>).
- ⁵ Ibidem.
- ⁶ M. Torelli, *Editoria periodica italiana di archeologia: un tentativo di bilancio*, in *La pubblicazione delle scoperte archeologiche in Italia*, (Accademia dei Lincei, 11 dicembre 1997), Roma 1998, pag. 106.
- ⁷ Gian Pietro Brogiolo, *Burocrazia della tutela e scavi "di emergenza": ipotesi per un cambiamento*, in: R. De Marinis – F. Fedele (a cura di), *La ricerca archeologica in Italia*, pubblicato on line sul sito internet dell'Università di Siena (<http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/LIB/LIBdema.html>).
- ⁸ Decreto Legge 26 aprile 2005, n. 63, conv. con modif. dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 e n. 146 del 25 giugno 2005).
- ⁹ La maggior parte degli archeologi impiegati come funzionari nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata assunta a seguito della legge 285 del 1978. Da allora in poi i concorsi pubblici per archeologo sono stati rarissimi. Ricordiamo quelli per una decina di posti di archeologo presso il MiBAC (di cui circa la metà in Campania) nel 1997, alla stessa epoca un altro concorso (con test a risposta multipla) per 4 posti al Museo Pigorini di Roma, nel 1999 i concorsi per 1 posto al MAO, ed un altro (sempre con test a risposta multipla) che ha visto 430 partecipanti concorrere per 1 posto di archeologo in Liguria. Un discorso a parte merita il concorso per assistente tecnico archeologo e dirigente tecnico archeologo bandito dalla Regione Sicilia (Gazzetta Ufficiale di Sicilia, 14 aprile 2000), molto discutibile nelle modalità di assegnazione del punteggio (limite massimo

di pubblicazioni presentabili da ciascun candidato, punteggio per chi ha servito nella pubblica amministrazione, non ammissione di alcuni titoli acquisiti all'estero etc.) che hanno penalizzato i meriti scientifici a fronte di altri requisiti. Il problema è anche che gli archeologi "di base", per quanto possano lavorare per anni a servizio per il MiBAC, non ne ricavano alcun punteggio utile nei concorsi pubblici, in quanto l'attività prestata come collaboratori esterni non è riconosciuta come "servizio nella Pubblica Amministrazione". Nei concorsi per le Soprintendenze partono perciò fortemente penalizzati rispetto a chi ha prestato servizio per la pubblica amministrazione in un qualsiasi settore (inclusi insegnanti, dipendenti postali, ecc.), producendo il paradossale effetto che gli archeologi più titolati e più esperti nei concorsi sono superati da chi non ha mai esercitato la professione o da chi l'ha abbandonata da tempo per un altro lavoro pubblico non di carattere archeologico.

Paradossalmente, infine, agli archeologi impiegati sul campo sono chiesti spesso titoli e competenze superiori a quelle richieste per concorsi pubblici per ruoli di ben maggiore rilievo. È questo il caso del recentissimo bando di concorso a 10 posti di dirigente di II fascia - professionalità Archeologo (in pratica Soprintendente Archeologo), indetto con D.D. 1/3/2007 (G.U. 9/3/2007), pubblicato sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 29 maggio 2007, che nell'art. 2, punto 6 ammette come requisito di ammissione al concorso anche il conseguimento della semplice laurea triennale (classi L5, L13, L29, L38, L 41). In tale occasione l'Associazione Nazionale Archeologi, ritenendo tale titolo del tutto inadeguato e tale da svilire la figura del Soprintendente Archeologo, ha protestato formalmente presso il MiBAC, denunciando l'evidente violazione delle regole di reclutamento del personale scientifico del MiBAC, chiedendo il ritiro del bando.

¹⁰ Gian Pietro Brogiolo, *Archeologia e istituzioni: statalismo o policentrismo?* 1996.

¹¹ Obiettivo a lungo perseguito dagli archeologi italiani, ha visto un ultimo tentativo in occasione del DDL, A.S. n. 2676 "Ordinamento delle professioni di archeologo e di storico dell'arte", presentato nella XIII Legislatura, per iniziativa dei Senatori Mignone, Lombardi, Satriani, Di Orio, Nieddu, De Martino Guido, Iuliano, Donise, Murineddu, Caddeo e Diana Lorenzo, comunicato alla Presidenza il 4 marzo 1997. Vedi AA. VV, *La laurea non fa l'archeologo* (Tavola Rotonda, Roma 1992), Mantova 1993, pp. 77 e ss. Naufragata la legge, alcuni dei suggerimenti in essa contenuti sono stati accolti nella circ. MiBAC 95 del 2001, ma soltanto per quanto riguarda i profili interni al Ministero.

¹² Secondo i dati di *Assotecnici* attualmente nelle strutture centrali e periferiche del MiBAC sono vacanti 105 posti di archeologo sui 471 previsti, 43 architetti su 528 e 7 storici dell'arte su 501.

- ¹³ *Atti della Commissione Franceschini* (1967), Dichiarazione XXX.
- ¹⁴ R. De Marinis, *Il caso assurdo: centralizzazione senza programmazione* in: R. De Marinis – F. Fedele (a cura di), *La ricerca archeologica in Italia*, pubblicato on line sul sito internet dell'Università di Siena (<http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/LIB/LIBdema.html>)
- ¹⁵ T. Cevoli - F. Castaldo, in *Passato e futuro dei convegni di Taranto*, Atti del XLVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 29 settembre – 1 ottobre 2006), Taranto 2007.